

una funzione vana e ridicola, perchè una volta avvenuto l'accertamento, non è il caso di un giudizio di cognizione, ma dovrà essere un giudizio di esecuzione. E questo giudizio come dev'essere iniziato? Ecco il problema che si affacciò alla Commissione d'inchiesta, problema per il quale tutte le operazioni della Commissione stessa sono state fermate. Ora quale sarà il titolo esecutivo che servirà a dare vita all'azione esecutiva? Questo titolo esecutivo noi pensiamo debba essere il decreto del ministro del tesoro, e conseguentemente e riteniamo che il provvedimento della Commissione debba essere integrato da un decreto del ministro del tesoro che ha forza esecutiva. Mi pare che così sia eliminato un altro punto di dissenso.

PRESIDENTE. Ma questa è un'altra questione!

CARNAZZA GABRIELLO. Ne ripareremo, ma credo così di aver dato ragione della prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che, secondo me, la formula dell'emendamento, che chiamerò Carnazza per indicarlo rapidamente, è preferibile, salvo in un punto che ne restringe la portata, come indicherò fra poco. Ma voglio anche far rilevare all'onorevole Carnazza ed al relatore che l'espressione letteraria dell'emendamento proposto alla lettera c) deve essere corretta.

Non ho veste per fare il professore di lingua, ma mi domando che cosa vuol dire provvedere al ricupero di quanto « ha formato oggetto » di lucro indebito od eccessivo. Io direi in italiano di « quanto è il provento » oppure parlerei di ricupero del lucro eccessivo. Ma l'espressione « quanto ha formato oggetto », se voi l'affidate ad avvocati di mia conoscenza rischia di essere interpretata come indicatrice della cosa che ha occasionato il lucro. E allora dovrebbero ricuperarsi delle navi arrugginite e delle corazze che non servono più a nulla (se il disarmo avverrà davvero), mentre è necessario il ricupero dei proventi derivati dalla produzione di navi, corazze, ecc.

Occorre quindi correggere la dizione dell'emendamento alla lettera c). Evidentemente la dizione è rimasta così quale era nel disegno di legge governativo perchè all'ingrosso parve abbastanza chiaro. Ma invece bisogna correggerla e dire: « ricupero

dei proventi e ricupero dei lucri », il che sarà anche più sbrigativo.

BERTONE. È pericoloso.

MODIGLIANI. Mi permetto domandare all'onorevole interruttore se tutta la legge non sia pericolosa. (*ilarità*). Se noi ci richiamiamo agli insegnamenti universitari dovremmo scandalizzarci e farci il segno della croce anche se non si appartiene alla Chiesa, e votare contro il disegno di legge.

Ma se si ricorda che la legge è eccezionale, anche perchè si rivolge a persone, a cose e ad avvenimenti eccezionali, il timore che la legge sia troppo pericolosa è evidentemente un timore infondato.

BERTONE. Pericolosa per lo Stato.

MODIGLIANI. Questo non l'arrivo a capire, e sentirò volentieri perchè sia pericolosa per lo Stato una legge, che assicura ad esso il modo di farsi risarcire con mezzi più energici.

BERTONE. È la modificazione, che è pericolosa.

MODIGLIANI. Quale? La mia? Capisco sempre meno.

Mi pareva di avere spiegato che se si scrive in una legge che si ha diritto di recuperare ciò che ha formato oggetto di una speculazione lucrosa, si garantisce solo il diritto di recuperare la cosa, il prodotto attraverso cui io mi sono arricchito.

Ora, lo Stato, non saprebbe assolutamente che farsene domani delle cose e dei prodotti per i quali il commendatore, ex deputato, o futuro senatore, tal dei tali, si è arricchito. È utile invece che lo Stato possa riprendere i milioni che il signor commendatore, ex-deputato, o futuro senatore, ha lucrato, perchè mi pare che allo Stato questo debba premere.

Quindi, nella mia qualità di toscano, rivendico la mia superiorità linguistica in confronto dell'ottimo collega onorevole Bertone ed insisto nel mio emendamento. (*ilarità*).

Ma dopo aver corretto l'emendamento alla lettera c), bisognerà anche collegare l'emendamento Carnazza, togliendo le quattro parole « a danno dello Stato ».

In quanto che, se è astrattamente vero che non c'è ragione di fare una legge a tutela dei privati danneggiati dalla speculazione, non è per questo meno giusto che, nell'interesse dello Stato, si possano recuperare i lucri eccessivi e indebiti, anche se siano realizzati non in danno dello Stato, ma a danno di privati, finchè si recupereranno a vantaggio del risarcimento dello